

Bur n. 31 del 29/04/2011

D.G.R.n. 436 del 12 aprile 2011

Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009 - D.G.R. 28 settembre 2010, n. 2295). Individuazione dei requisiti economico-sociali dei soggetti assegnatari, per l'accesso agli alloggi finanziati (art. 11, comma 2, decreto legge 25.6.2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6.8.2008, n. 133).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 11, comma 2, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6.8.2008, n. 133, ha individuato le categorie sociali alle quali dovranno essere destinati prioritariamente gli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 ed attivato nel Veneto con D.G.R. 28 settembre 2010, n. 2295.

Tali categorie risultano essere:

- a. nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b. giovani coppie a basso reddito;
- c. anziani in condizioni sociali ed economiche svantaggiate;
- d. studenti fuori sede;
- e. soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f. altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8.2.2007, n. 9;
- g. immigrati regolari.

Con nota in data 26.1.2011, prot. n. 729, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rammentare le prescrizioni del citato art. 11 - comma 2 del decreto legge n. 112/2008, ha rappresentato la necessità di individuare, articolare e conseguentemente trasmettere alla Direzione generale per le politiche abitative, a cura delle Regioni e delle Province autonome, i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dai singoli soggetti appartenenti a ciascuna delle classi sociali nello stesso decreto legge indicate e sopra dettagliate.

Conseguentemente a ciò, risulta necessario procedere alla definizione dei predetti requisiti, che devono essere posseduti dai soggetti conduttori in locazione degli alloggi realizzati nel citato Piano nazionale di edilizia abitativa.

La definizione di tali requisiti, che comunque si ritiene non debbano discostarsi da quelli già individuati per gli interventi rientranti nel "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009" (P.C.R. n. 72 del 28.10.2008 - D.G.R. 26.05.2009, n. 1567) ed afferenti la realizzazione o il recupero di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, è determinata da due momenti distinti anche se conseguenti: il primo riguarda la definizione dei requisiti di carattere generale, che devono essere posseduti dai nuclei familiari interessati, indistintamente dalla categoria a cui appartengono; il secondo momento, invece, attiene alla individuazione dei requisiti specifici, propri della categoria di appartenenza.

Da ciò, tra i requisiti di carattere generale si individuano:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;
2. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della Regione Veneto;
3. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare su tutto il territorio regionale;
4. non avere ottenuto l'assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso, contributo, finanziamento agevolato - in qualsiasi forma concessi - dello Stato o di altro ente pubblico;
5. non aver precedentemente beneficiato di alcun contributo/finanziamento agevolato concesso dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico, per l'acquisto, la costruzione della prima casa o il recupero dell'abitazione principale;
6. indicatore della situazione economica - ISE - non superiore a 40.000,00 euro, elevabile di 2.000,00 euro per ogni figlio fiscalmente a carico;
7. non essere sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio intimato per morosità o inadempienza.

Tra i requisiti specifici, con riguardo alla categoria di appartenenza, si individuano:

A) nuclei familiari a basso reddito anche monoparentali o monoreddito

- nessun ulteriore requisito specifico;

B) giovani coppie a basso reddito

- entrambi i membri della coppia devono avere età inferiore o uguale a 35 anni alla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio;
- la coppia deve avere contratto matrimonio da non oltre due anni dalla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio, o deve contrarlo non oltre un anno dalla data medesima. Sono ammessi anche i conviventi more uxorio a condizione che la stabile convivenza abbia avuto inizio da almeno due anni dalla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio e la stessa sia dimostrata nelle forme di legge;

C) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate

- aver superato il 65° anno di età alla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio; nel caso di coniugi o conviventi more uxorio, tale limite deve essere posseduto da almeno uno dei due componenti;

D) studenti fuori sede

- residenza anagrafica in alloggio ubicato ad una distanza non inferiore a ottanta chilometri dalla sede della facoltà universitaria frequentata, ovvero, tempo di percorrenza dalla predetta abitazione alla facoltà universitaria medesima, tramite mezzo pubblico, superiore a ottanta minuti;
- indicatore della situazione economica equivalente per l'università - iseeu - relativa all'anno solare precedente la data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio non superiore a 19.287,04 euro;

E) soggetti sottoposti a procedura esecutiva di rilascio

- essere sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio, intimata esclusivamente per finita locazione;

F) soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge n. 9/2007

•presenza, nel nucleo familiare, di malati terminali ovvero portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, certificato dagli organi competenti;

G) immigrati regolari

•cittadino di uno stato non appartenente alla unione europea in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dall'art. 27 della legge 30.7.2002, n. 189;

•residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei comuni della regione del veneto, da almeno dieci anni dalla data di registrazione del contratto di locazione dell'alloggio;

Conseguentemente, si propone di approvare i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie individuate dal comma 2 dell'art. 11 del decreto legge n. 112/2208, al fine dell'accesso agli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, indicati nell'**allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 2009 e la precedente propria deliberazione 28 settembre 2010, n. 2295;

VISTO l'art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTI il Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 e la deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2009, n. 1567;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 729 in data 26 gennaio 2011;

delibera

1. di approvare i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti ad ognuna delle categorie sociali individuate dall'art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati nell'ambito del Piano nazionale di edilizia abitativa, indicati nell'**allegato "A"** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Dirigente della Unità di Progetto Edilizia Abitativa alla predisposizione ed approvazione dei moduli fac-simile da utilizzarsi per l'accertamento dei requisiti di cui al precedente punto 1.;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(seguono allegati)